



ORIGINALE

ANNO 2023

N. 4

del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE - ART. 17, COMMA 3, SEZ. III, PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI.**

.....

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala consiliare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

Seduta pubblica, di Prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Lenna Marco	Sindaco	Presente
Antoniutti Lorenzo	Vice Sindaco	Presente
Anziutti Sara	Componente del Consiglio	Presente
Cedolin Mario	Componente del Consiglio	Presente
Dose Giancarlo	Componente del Consiglio	Presente
D'Andrea Marina	Componente del Consiglio	Presente
Lucchini Sharon	Componente del Consiglio	Presente
Sburlino Elena	Componente del Consiglio	Presente
Lessanutti Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Pezzè Alessia	Componente del Consiglio	Assente
Colombo Fabio	Componente del Consiglio	Assente
Barbarito Amodeo Annalisa	Componente del Consiglio	Presente
Comis Mario	Componente del Consiglio	Assente

.....

Assiste il Segretario Rech dott. Gabriele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lenna Marco nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Modifica allo Statuto Comunale - art. 17, comma 3, sez. III, per il conferimento di delega ai Consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che “I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”;
- in forza dell'art. 6 del citato T.U.E.L. “I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.”;
- nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 3/2000, l'autonomia statutaria – e regolamentare – degli enti locali è stata costituzionalizzata mediante la previsione del novellato art. 114 della Costituzione, tramite il quale il legislatore ha previsto, al comma 2, che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”;
- il Comune di Forni di Sopra, con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 09.06.1991, ha adottato il proprio Statuto, successivamente modificato ed integrato e da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell'11.04.2022;

Rilevato che:

- il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto dell'Ente, nel tracciare i principi in materia di competenze degli organi di governo del Comune, attribuiscono al Consiglio comunale compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre il Sindaco è investito della responsabilità e della rappresentanza dell'amministrazione, dotato di tutti i poteri e le prerogative dettagliatamente previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- il raggiungimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa richiede un costante e proficuo raccordo tra gli organi del comune, ferme restando le prerogative di ciascuno;
- l'art. 17, comma 3, sezione III, lettera d) del vigente Statuto comunale prevede che il Sindaco, “delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori”;

Evidenziato che, nell'attuale contesto socioeconomico caratterizzato da grande complessità, la possibilità di avvalersi del supporto di alcuni Consiglieri in specifiche aree di attività, può consentire il migliore collegamento istituzionale tra gli organi di governo dell'ente e la collettività dei cittadini, nonché presidiare con maggiore puntualità aspetti che rivestono significativa importanza per l'azione di governo nel suo complesso;

Considerato, pertanto, che attraverso il coinvolgimento dei singoli Consiglieri comunali nell'approfondimento di problematiche su specifiche materie, si possa assicurare maggior impulso propositivo all'azione di governo dell'ente;

Visti, a tal proposito, i pareri di data 14 agosto e 28 ottobre 2019 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno in tema di deleghe ai Consiglieri comunali, secondo cui: “è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.”

Ritenuto, al fine di migliorare e svolgere più efficacemente il mandato sindacale, avvalersi della collaborazione di alcuni Consiglieri comunali, rispetto ai componenti della Giunta, ai quali affidare, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, una funzione istruttoria e di collaborazione nei confronti del Sindaco, in ordine a determinate materie e servizi comunali;

Dato atto che:

- deve intendersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, in quanto la figura del delegato, ad oggi, è ammessa dalla giurisprudenza e anche dalla dottrina, solo nell'ambito di limiti ben precisi e di un contesto collaborativo esterno;
- a fronte delle predette deleghe, non è previsto alcun riconoscimento economico per i soggetti delegati, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa previste dalle attuali disposizioni vigenti in materia;
- la delegabilità di funzioni da parte del Sindaco, non comporta la capacità dei delegati di adottare atti a rilevanza esterna né compiti di amministrazione attiva, ma si traduce unicamente in un'attività di elaborazione e approfondimento di singole specifiche e determinate materie ed alla collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare e contingente di situazioni locali, senza che queste attività si estrinsechino in atti a rilevanza esterna o si concretizzino in atti di gestione amministrativa spettanti invece agli organi burocratici preposti;

Vista la proposta di integrazione dell'articolo 17 dello Statuto comunale con l'aggiunta al comma 3, sezione III – attribuzione organizzative, della lettera h), come di seguito riportato:

“h) delega uno o più Consiglieri comunali per lo svolgimento di attività specifiche connesse all'attività amministrativa, per agevolare l'attuazione delle linee programmatiche relative ad azioni e progetti con compito, nel corso di mandato, di collaborazione con il Sindaco. Il delegato svolgerà la propria attività in sintonia con le direttive impartitegli dal Sindaco, cui risponde direttamente del proprio operato. Gli atti del delegato non assumono valenza esterna e non possono, in alcun modo, impegnare direttamente o indirettamente l'Amministrazione. L'attribuzione di funzioni delegate consente le funzioni istituzionali di indirizzo per gli uffici e, pertanto, hanno valenza interna, previa disposizione sindacale. La scelta del delegato avviene “intu personae” e l'opera svolta da quest'ultimo, non è soggetta ad alcuna forma di remunerazione salvo la possibilità di indennizzo così come previsto per legge. La delega rappresenta una collaborazione diretta e fiduciaria con il Sindaco. Il delegato non potrà partecipare, in nessun caso ai lavori della Giunta comunale e conserva le proprie prerogative in consiglio dal quale non si dovrà dimettere per l'esercizio della delega sindacale e dovrà relazionare periodicamente al Sindaco sulle attività affidate. Gli uffici comunali, per il tramite dei Dirigenti/Responsabili di settore competenti per materia, prestano al delegato la necessaria collaborazione tecnico-professionale per l'efficace svolgimento dei compiti conferiti, assicurando l'indispensabile supporto logistico.”

Vista la Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 ed in particolare l'art. 12 che prevede che:

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale.

Atteso inoltre che l'art. 6, comma 4 del T.U.E.L., prevede un procedimento aggravato per la modifica degli Statuti comunali per cui “4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole

dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute datenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;

Richiamato a tal proposito, il parere del Consiglio di Stato – Sez. I – del 1° febbraio 2021, n. 129 in merito alle modalità di modifiche statutarie ed in particolare nel calcolo del quorum, il quale evidenzia che:

- l'articolo 6, comma 4, del TUEL, che richiede per l'approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie in prima seduta il voto favorevole dei consiglieri assegnati, deve interpretarsi nel senso che ai fini del predetto quorum dei due terzi debba computarsi anche il sindaco, in quanto non espressamente escluso dalla disposizione normativa;
- In assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l'organo collegiale (o dei componenti assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente apportare allo Statuto comunale vigente modifiche ed integrazioni al fine di adeguarlo alle disposizioni di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica ed amministrativa reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Procedutosi a votazione: presenti e votanti n. 10;

Con voti favorevoli unanimi n. 10, contrari n. 0, astenuti n.0, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di Approvare, per le ragioni ed in motivi in premessa esposti, la proposta di integrazione dell'articolo 17 dello Statuto comunale con l'aggiunta al comma 3, sezione III – attribuzione organizzative, della lettera h), riportata nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito riassunta:

“h) delega uno o più Consiglieri comunali per lo svolgimento di attività specifiche connesse all'attività amministrativa, per agevolare l'attuazione delle linee programmatiche relative ad azioni e progetti con compito, nel corso di mandato, di collaborazione con il Sindaco. Il delegato svolgerà la propria attività in sintonia con le direttive impartitegli dal Sindaco, cui risponde direttamente del proprio operato. Gli atti del delegato non assumono valenza esterna e non possono, in alcun modo, impegnare direttamente o indirettamente l'Amministrazione. L'attribuzione di funzioni delegate consente le funzioni istituzionali di indirizzo per gli uffici e, pertanto, hanno valenza interna, previa disposizione sindacale. La scelta del delegato avviene “intu personae” e l'opera svolta da quest'ultimo, non è soggetta ad alcuna forma di remunerazione salvo la possibilità di indennizzo così come previsto per legge. La delega rappresenta una collaborazione diretta e fiduciaria con il Sindaco. Il delegato non potrà partecipare, in nessun caso ai lavori della Giunta comunale e conserva le proprie prerogative in consiglio dal quale non si dovrà dimettere per l'esercizio della delega sindacale e dovrà relazionare periodicamente al Sindaco sulle attività affidate. Gli uffici comunali, per il tramite dei Dirigenti/Responsabili di settore competenti per materia, prestano al delegato la necessaria collaborazione tecnico-professionale per l'efficace svolgimento dei compiti conferiti, assicurando l'indispensabile supporto logistico.”

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della Legge Regionale n. 1/2006, lo statuto con le relative modifiche verranno:

- trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione;
- pubblicati all'albo pretorio online dell'ente per quindici giorni consecutivi;

3. Di dare atto che l'integrazione di cui al punto 1 del dispositivo entra in vigore decorsi sette giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio online dell'ente, in conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 6 della Legge Regionale n. 1/2006;

Con separata votazione, con voti n. 10, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, favorevoli unanimi, palesemente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della LR 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Arch. Lenna Marco

Il Segretario
Rech dott. Gabriele

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LENNA MARCO

CODICE FISCALE: LNNMRC77H28L483A

DATA FIRMA: 26/01/2023 08:25:09

IMPRONTA: 3124D6E8767478E594C8A162DCC2CD7657B0AAC9FB7BECD18C81D4FF5ED92B77
57B0AAC9FB7BECD18C81D4FF5ED92B77B7B162F44852E3BB2A7AFD647C585C38
B7B162F44852E3BB2A7AFD647C585C38FFDA740E542A1998B082EEE91454A9B1
FFDA740E542A1998B082EEE91454A9B1E4CDF4FE72F7B31EF035640997FB289

NOME: RECH GABRIELE

CODICE FISCALE: RCHGRL75B21L195F

DATA FIRMA: 26/01/2023 08:35:38

IMPRONTA: 472E234437A5FE9BFC8E9081EF40DD42737561D11704E3AFB0EE2C2EF9557ACF
737561D11704E3AFB0EE2C2EF9557ACFC6E700780FD2DA1F617BB0EEDBEB1297
C6E700780FD2DA1F617BB0EEDBEB1297FA7A5C1D3C30C8EB5CCA3AF97C6D0F6D
FA7A5C1D3C30C8EB5CCA3AF97C6D0F6D13BDAC5E86D2B48019849E14B8E4716E